Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 5 marzo 1926** — **Numero 53**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A Boffi* — Ancona: *G Focola* — Aquila: *F Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*) — Avellino: *C Leprini* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S Benetta* — Benevento: *E Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana* — Bologna: *L Cappelli* — Bolzano: *L Trevisini* — Brescia: *E Castoldi* — Cagliari: *R Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F Croce e Figlio* — Catania: *G Giannotta* — Catanzaro: *V Scaglione* — Chieti: *F Piccirilli* — Como: *C Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *«Dante Alighieri» di G Dolcetti* — Foggia: *G Pilone* — Forlì: *G Archetti* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana. Società Editrice Internazionale* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F Signorelli* — Imperia: *S Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S Belforte e C* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: (*). — Mantova: *Arturo Mondovì* — Massa: *E Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria* — Modena: *G T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana R Majolo e Figlio.* — Novara: *R Guaglio* — Padova: *A Draghi.* — Palermo: *O Fiorenza.* — Parma: *D Viannini* — Pavia: *Succ Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *O Semprucci.* — Piacenza: *V Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna: *E Lavagna e F* — Reggio Calabria: *R D'Angelo* — Reggio Emilia: *L Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale, Maglione e Strini. Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A Signorelli* — Rovigo: *G Marin* — Salerno: *P Schiavone* — Sassari: *G Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G Greco* — Sondrio: *Zarucchi* — Spezia: *A Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L d'Ignazio* — Torino: *F Casanova e C* — Trapani: *G Banci* — Trento: *M Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli* — Trieste: *L Cappelli* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L Cappellin* — Verona: *R Cabianca* — Vicenza: *G Galla* — Zara: *E de Schönfeld* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Asmara: *A A e F Cicero* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E N I T. a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. NB Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CASA REALE

AVVISI DI CORTE.

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi alle ore 10,15, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Stanislao Kozicki, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Polonia.

Roma, 5 marzo 1926.

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi alle ore 10,45, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Chao-Hsin-Chu il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Cina.

Roma, 5 marzo 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 595.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2566.

Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Alessandria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *d*) e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 29 marzo 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Alessandria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Alessandria è autorizzata a imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, i quali non risultino già inscritti nei ruoli della imposta camerale.

Art. 2.

Sono esenti dal pagamento della tassa:

a) i girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona, senza aiuto di veicoli, purchè non risulti che abbiano deposito di merci, in un Comune della stessa circoscrizione, da cui si riforniscano continuamente;

b) i girovaghi che mettono in vendita merci aventi un valore inferiore a 25 lire, a meno che risulti che abbiano depositata altra merce;

c) i venditori di giornali, di fiammiferi, a meno che i medesimi vendano altra merce il cui valore esposto o in magazzino superi le L. 200;

d) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dall'imposta principale;

e) i venditori girovaghi di frutta ed ortaggi;

f) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio, anche se questi prendano in affitto i locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite;

g) gli esercizi ove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 3.

La tassa sul commercio girovago si applica a tutti coloro che esercitano il commercio con banchi fissi o mobili e con veicoli d'ogni specie, qualunque sia la durata della loro residenza in provincia di Alessandria.

La tassa è di L. 15 per il commercio esercitato sui veicoli a mano, di L. 30 per il commercio esercitato su banchi mobili o su veicoli trainati da forza animale o da forza motrice di qualunque specie e su banchi fissi.

La tassa pagata è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per l'anno solare in corso.

Art. 4.

La tassa sul commercio temporaneo si applica agli esercenti temporanei di negozi, di bazar e di negozi di stralcio e liquidazione e di ogni altra specie; ai commercianti, agenti, rappresentanti e viaggiatori di commercio che espongono per la vendita in alberghi o case private le loro merci, sia annunziandole al pubblico mediante manifesti o avvisi in qualsiasi modo distribuiti, sia facendone la vendita senza annunzi.

La tassa per tutti i commercianti suindicati è di L. 50 per il primo mese, o frazione di mese, con un supplemento mensile di L. 25 per ogni mese successivo o frazione di mese.

Art. 5.

La tassa sarà riscossa con le norme stabilite nell'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Alessandria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.

Atti del Governo, registro 245, foglio 213. — COOP.

Regolamento per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Alessandria.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendita di qualsiasi genere anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi e locali pubblici e privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo, o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50 lett. d) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal Regio decreto di autorizzazione, in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio alla Camera di commercio, ai termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni ove non ha sede la Camera, anche al rispettivo sindaco. Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento, presso il cassiere della Camera o l'esattore comunale, della corrispondente tassa, stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa, e del corrispondente aggio di cui al successivo art. 6 del presente regolamento. Egli non potrà iniziare l'esercizio senza avere ottenuto dalla Camera il certificato relativo.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente; l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità, di cui all'art. 1, del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 2 e 3 ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del citato decreto 8 maggio 1924, salva la facoltà di cui al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 261, relativo all'oblazione stragiudiziale.

Art. 6.

La Camera di commercio di Alessandria, per i commercianti girovaghi che risiedano nella Provincia e che abitualmente ivi esercitano il proprio commercio, potrà formare alla fine di ciascun anno apposito ruolo di pagamento da valere per l'anno seguente, facendone rimessa agli esattori comunali che la esigeranno con la prima rata della imposta principale. La quietanza rilasciata dagli esattori servirà a dimostrare che il commerciante è in regola coi pagamenti.

Il commerciante verrà inscritto sui ruoli della tassa sul commercio girovago presso l'ufficio esattoriale dal quale dipende il Comune di residenza del contribuente.

Art. 7.

Il ruolo della tassa sui commercianti girovaghi compilato separatamente per ogni Comune, verrà reso esecutivo a norma di legge.

Art. 8.

Le tasse sul commercio girovago per cui vengono formati appositi ruoli, vengono riscosse con i privilegi delle pubbliche imposte. Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa, spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 9.

Le guardie comunali e gli agenti della forza pubblica di ogni specie sono autorizzati a richiedere ai commercianti girovaghi e temporanei il certificato di cui all'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e la quietanza di pagamento della tassa, e faranno denuncia dei nomi ed indirizzi di coloro che ne sono sprovvisti, alla Camera di commercio per i provvedimenti di legge. Per ogni contravvenzione riceveranno un compenso corrispondente alla metà della tassa dovuta.

Art. 10.

Qualora durante l'anno qualcuno dei commercianti girovaghi cessasse di esercitare il commercio, potrà chiedere il rimborso della quota di tassa riferentesi al semestre successivo in quanto la cessazione del commercio avvenga prima del 30 giugno.

Art. 11.

Al presidente della Camera di commercio e industria sono devolute le decisioni di tutte le questioni dipendenti dalla applicazione del presente regolamento.

Contro tali decisioni si potrà appellare all'autorità giudiziaria.

Il reclamo alla Camera contro l'applicazione della tassa deve essere fatto entro 15 giorni dalla data del pagamento risultante dalla ricevuta. Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Passato questo termine ogni reclamo dovrà essere fatto direttamente all'autorità giudiziaria, a sensi dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 12.

Il presente regolamento entrerà in vigore col 1° gennaio 1926.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 596.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 313.

Modificazioni al R. decreto 18 settembre 1924, n. 1972, concernente il riordinamento del Regio istituto industriale di Fermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1972, concernente il riordinamento del Regio istituto industriale di Fermo;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Regio istituto industriale di Fermo, ordinato secondo l'art. 1 del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1972, viene aggregata una scuola di avviamento al lavoro, in sostituzione del corso biennale preparatorio all'istituto, previsto dal suddetto articolo.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 del R. decreto 18 settembre 1924, n. 1972, viene modificato nel modo seguente:

« Il personale titolare della scuola si compone di un direttore, di diciassette insegnanti, di sei capi officina, di cinque assistenti, di sei sottocapi, di un segretario, di quattro vice-segretari ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 10. — COOP.

Numero di pubblicazione 597.

REGIO DECRETO 7 gennaio 1926, n. 315.

Dotazione delle onorificenze nei due Ordini Equestri che potranno conferirsi nel corrente anno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

GENERALE GRAN MASTRO DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Veduto il Nostro Magistrale decreto 25 gennaio 1925, numero 377;

Sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di Nostro moto proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed autorità Magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi ogni anno nelle cinque classi degli Ordini cavallereschi dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, sarà il seguente:

Nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

Cavalieri di gran croce	8
Grandi ufficiali	41
Commendatori	136
Ufficiali	325
Cavalieri	866

Nell'Ordine della Corona d'Italia:

Cavalieri di gran croce	26
Grandi ufficiali	194
Commendatori	1352
Ufficiali	2232
Cavalieri	8250

La ripartizione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilite al presente decreto è fissato dal prospetto che, redatto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Nostro Primo Segretario, viene allegato al presente decreto.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni che fosse Nostra volontà di fare nella forma del Nostro moto proprio e quelle relative ai grandi ufficiali dello Stato, ai sudditi esteri ed ai funzionari di Stato all'atto del loro collocamento a riposo.

Art. 3.

Nulla è innovato nelle altre disposizioni dei Regi Magistrali decreti 3 dicembre 1885, n. 3367, e 3 gennaio 1889, numero 5890, concernenti le concessioni delle decorazioni ai cittadini italiani residenti all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, ed incarichiamo della sua esecuzione il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOSELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 12. — COOP.

Numero di pubblicazione 598.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1926, n. 332.

Istituzione presso la Cassa depositi e prestiti di una Cassa di ammortamento autonoma pel pagamento delle rate di estinzione dei debiti di guerra verso gli Stati Uniti d'America del Nord e la Gran Bretagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti una Cassa di ammortamento autonoma, che provvederà al pagamento delle rate di estinzione dei debiti di guerra verso gli Stati Uniti d'America del Nord e la Gran Bretagna, a norma degli accordi stipulati a Washington il 14 novembre 1925 e a Londra il 27 gennaio 1926, valendosi del ricavato dalle riparazioni di guerra.

Agli effetti di cui al precedente comma saranno versate alla Cassa di ammortamento le somme ricavate dalle riparazioni di guerra a partire dal 1° luglio 1925.

Sarà inoltre versata alla Cassa stessa la somma di L. 150,000,000 per gli introiti della prima annualità del piano Dawes effettuati nell'esercizio 1924-25.

Art. 2.

Le somme che rimarranno giacenti nella Cassa di ammortamento al netto dei singoli pagamenti delle rate di debiti, saranno investite al saggio del 5 per cento. Se tale saggio non possa conseguirsi, il relativo provento sarà integrato dal Tesoro dello Stato.

Art. 3.

Le merci che provengono dalle riparazioni in natura non potranno mai essere cedute ad Enti pubblici e a privati senza versamento del prezzo nè con abbuoni nè con dilazioni a pagamento.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità per l'ordinamento e la gestione della Cassa di ammortamento e sarà provveduto alle ulteriori disposizioni che si renderanno successivamente necessarie nel corso della gestion medesima, nonchè alla variazione di bilancio ed a quanto altro occorra in esecuzione del presente decreto.

Per gli atti della Cassa di ammortamento il riscontro della Corte dei conti viene esercitato sui rendiconti consuntivi.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 39. — COOP.

Numero di pubblicazione 599.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 319.

Inclusione dell'abitato di Vita, in provincia di Trapani, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Vita, in provincia di Trapani.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1926.
Atti del Governo, registro 246, *foglio* 16. — COOP.

Numero di pubblicazione 600.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1926, n. 266.

Giurisdizione consolare del Regio consolato di 2ª categoria a Dublino.

N. 266. R. decreto 17 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la giurisdizione consolare del Regio consolato di 2ª categoria a Dublino anzichè sul Regno d'Irlanda viene estesa sulle contee di Kerrn, Cork, Waterford, Wexford, Limerick Tipperay, Kilkenny, Carlow, Clare, Gelway, King's County, Queen's County, Wicklow, Mayo, Roscommon, Lougford, Westmeath, Meath, Kildare, Dublin, Sligo, Leitrim, Cavan, Monogham, Louth e Donegal.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1926.

Numero di pubblicazione 601.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1926, n. 281.

Erezione in Ente morale del Fondo di previdenza Carlo Eduardo Broggi, in Milano.

N. 281. R. decreto 28 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene eretto in Ente morale il Fondo di previdenza Carlo Eduardo Broggi per gli operai dipendenti dalla Società anonima « Officine metallurgiche Broggi », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1926.

Numero di pubblicazione 602.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 279.

Erezione in Ente morale dell'Associazione nazionale forestale fra il personale di ordine e di sorveglianza del Real corpo delle foreste, in Roma.

N. 279. R. decreto 11 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene eretta in Ente morale l'Associazione nazionale forestale fra il personale di ordine e di sorveglianza del Real corpo delle foreste, con sede in Roma, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1926.

Numero di pubblicazione 603.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 283.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Grazioso Benincasa, in Ancona.

N. 283. R. decreto 7 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Grazioso Benincasa, in Ancona, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1926.

Numero di pubblicazione 604.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1926, n. 306.

Classificazione in 1ª categoria delle opere di bonifica per il risanamento dei larghi adiacenti all'abitato di San Vito dei Normanni.

N. 306. R. decreto 24 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, vengono classificati in 1ª categoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonificazione occorrenti al risanamento dei larghi « Fogge » e « Paludi » adiacenti all'abitato di San Vito dei Normanni, in provincia di Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1926.

Numero di pubblicazione 605.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 284.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale Costanza Varano, in Camerino.

N. 284. R. decreto 7 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio istituto magistrale Costanza Varano, in Camerino, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1926.

Numero di pubblicazione 606.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 285.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. B. Vico, in Chieti.

N. 285. R. decreto 7 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. B. Vico, in Chieti, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1926.

Numero di pubblicazione 607.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 286.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica dell'Istituto tecnico pareggiato Sallustio Bandini, in Siena.

N. 286. R. decreto 7 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'Istituto tecnico pareggiato Sallustio Bandini, in Siena, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 608.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1926, n. 287.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio di Marsala.

N. 287. R. decreto 14 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio ginnasio di Marsala, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 609.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1926, n. 288.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio Mario Rapisardi, in Paterno.

N. 288. R. decreto 14 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio ginnasio Mario Rapisardi, in Paterno, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 610.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1926, n. 289.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Pietro Metastasio, in Roma.

N. 289. R. decreto 14 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare Pietro Metastasio, in Roma, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 611.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1926, n. 290.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Melodia, in Noto.

N. 290. R. decreto 14 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Melodia, in Noto, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 612.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2571.
Accettazione da parte dello Stato di due tele di Giambattista Tiepolo, donate dalla N. D. Ida Pittaluga vedova Chiesa.

N. 2571. R. decreto 23 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene accettata la donazione fatta allo Stato dalla N. D. Ida Pittaluga, vedova Chiesa, delle due tele di Giambattista Tiepolo, rappresentanti l'una la Madonna con bambino, conosciuta come « La Madonna del Carmelo », l'altra « Le Anime Purganti », del valore complessivo di L. 400,000.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926.
Nomina di un membro nel Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;
Visto il R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2152;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. dott. Vittorio Marini, ispettore superiore del Tesoro nel Ministero delle finanze, è nominato consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi, a norma del R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2152, a datare dal 15 gennaio 1926.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 ottobre 1925.
Scioglimento del Consiglio provinciale di Caserta.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 23 ottobre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Caserta.

MAESTA',

Il Consiglio provinciale di Terra di Lavoro, sorto dalle elezioni del 1920, per la scarsa omogeneità degli elementi che lo costituiscono, ha sempre funzionato in modo stentato, svolgendo insufficiente ed irregolare attività. Il successivo rinnovarsi della Deputazione non valse ad imprimere all'attività dell'Amministrazione un ritmo più alacre, sicchè i più importanti problemi della Provincia sono rimasti insoluti con grave danno dell'Ente; ed anche l'azione dell'ultima Deputazione, eletta nel novembre del 1923, pur avendo con organico indirizzo atteso al riordinamento degli uffici ed al risanamento del bilancio, trovò ben scarsa assistenza di solidarietà e di collaborazione da parte del Consiglio, la cui funzionalità andò a

mano a mano sempre più immiserendosi a causa dell'abituale assenteismo dei consiglieri dalle sedute.

Le recenti dimissioni dei componenti la Deputazione provinciale e di numerosi consiglieri, hanno ridotto la rappresentanza elettiva a 24 componenti sui 60 assegnati alla Provincia, ed una successiva adunanza indetta dal presidente, per la discussione delle dimissioni, riuscì infruttuosa.

In tale stato di cose, poichè la situazione locale non consente la sollecita convocazione dei comizi per far luogo alle elezioni suppletive, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale con la conseguente nomina della Commissione straordinaria, anche per dar modo al corpo elettorale di designare rappresentanti che ne rispecchino più fedelmente le rinnovate tendenze ed aspirazioni.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Caserta è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata della provvisoria amministrazione di detta Provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale ai termini di legge, sono chiamati i signori:

1° Girardi gr. uff. Gerardo, presidente;
2° Casàburi avv. comm. Vincenzo;
3° Monti avv. comm. Pietro;
4° Della Pietra avv. comm. Gioacchino;
5° Caporaso avv. comm. Gaetano;
6° Catemario dei Duchi di Quadri Enrico;
7° Lucarelli dott. Guido.

Art. 3.

Alla suddetta Commissione straordinaria sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Careri (Reggio Calabria), di Loreo (Rovigo) e di Valle Agricola (Caserta).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 febbraio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Careri, in provincia di Reggio Calabria.

MAESTA',

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Careri ha accertato gravi irregolarità particolarmente nella gestione del dazio e in quella annonaria, la mancata compilazione dei ruoli delle tasse locali per gli anni 1924 e 1925, l'abbandono dei servizi pubblici e in special modo di quelli attinenti all'igiene dell'abitato, alla nettezza urbana, alla manutenzione stradale e del cimitero, all'approvvigionamento idrico.

Il disagio derivante da tale stato di cose, aggravato dall'atteggiamento di faziosa ostilità alle correnti politiche nazionali, ostentato dagli amministratori, ha determinato nell'ambiente locale una situazione assai preoccupante, in vista della quale il Prefetto, ad evitare e prevenire le gravi conseguenze che avrebbero potuto derivarne, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva ed affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Poichè la persistente tensione degli animi non consente la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, mentre d'altro canto il disordine della civica azienda richiede, a porvi riparo, un periodo di gestione straordinaria, ho l'onore di sottoporre, all'Augusta firma della Maestà Vostra, lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Careri, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Domenico Procopio è nominato Commissario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Loreo, in provincia di Rovigo.

MAESTA',

L'atteggiamento fazioso e ribelle ad ogni vincolo di disciplina ed a qualsiasi controllo, assunto dall'Amministrazione comunale di Loreo, fomentando dissidi fra la popolazione ed accentuando le competizioni di parte, ha determinato nell'ambiente locale una situazione assai preoccupante, che ha già provocato deplorevoli incidenti e che, data la tensione degli animi, minaccia di degenerare in più gravi perturbamenti.

Ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di assicurare il regolare svolgimento dell'attività municipale, ostacolato dall'abituale assenteismo degli amministratori, rendono pertanto improrogabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente

nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Loreo, in provincia di Rovigo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Arturo Bruno è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 4 febbraio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Valle Agricola, in provincia di Caserta.

MAESTA',

Varie inchieste eseguite sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Valle Agricola hanno, concordemente, accertato il completo abbandono dei pubblici servizi.

Ad aggravare la situazione concorse un profondo dissidio sorto tra il sindaco e la maggioranza dei consiglieri, nove dei quali ne votarono la revoca e, non potendo le relative deliberazioni aver efficacia, per difetto del numero dei voti richiesti, decisero di astenersi dalle riunioni della Giunta e del Consiglio.

Riuscita vana ogni iniziativa di pacificazione da parte dell'autorità politica, la vita amministrativa del Comune è rimasta pressochè paralizzata, sicchè il Prefetto, ad assicurare il funzionamento dei servizi, ha dovuto affidare la provvisoria amministrazione del Comune ad un suo Commissario.

In tale situazione appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale per far luogo ad una gestione straordinaria, la quale sia in grado di porre riparo al disordine della civica azienda e di ricondurre la quiete nella cittadinanza, profondamente turbata dalle vicende della rappresentanza elettiva; ed a ciò provvede appunto lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Valle Agricola, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giuseppe Cautela è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1926.

Vendita dei fascicoli stampati per le descrizioni e i disegni dei brevetti industriali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1619, concernente la stampa delle descrizioni e dei disegni allegati ai brevetti industriali;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il prezzo di vendita di ciascuno dei fascicoli stampati a cura del Ministero dell'economia nazionale per le descrizioni e i disegni allegati agli attestati di privativa industriale, è fissato, in modo uniforme, per tutti gli attestati, in ragione di L. 3 per ogni fascicolo contenente non più di quattro pagine di descrizione e non più di una tavola di disegno.

Quando la descrizione occupi più di quattro pagine a stampa, ovvero i disegni occupino più di una tavola, il suddetto prezzo di L. 3 è aumentato in ragione di centesimi 30 per ogni altra pagina o frazione di pagina, ed analogamente per ogni altra tavola o frazione di tavola.

Particolari facilitazioni di prezzo potranno essere accordate, caso per caso, quando si tratti di abbonamenti a speciali raccolte dei fascicoli suddetti o di acquisti per un numero rilevante di copie del medesimo o di differenti fascicoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1926.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1926
Istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Palermo.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che contiene le norme per la disciplina del lavoro nei porti;
Visto il R. decreto legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto il proprio decreto 12 settembre 1925, che ordina la formazione dei ruoli dei lavoratori del porto di Palermo;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

CAPO I.

Organizzazione dell'Ufficio del lavoro.

Art. 1.

E' istituito presso la Capitaneria di porto di Palermo un Ufficio del lavoro portuale, a cui spettano le attribuzioni previste dal R. decreto legge n. 232 del 1° febbraio 1925.
L'Ufficio del lavoro è posto sotto la vigilanza del comandante del porto ed è diretto da un ufficiale del corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro è assistito da un Consiglio da lui presieduto e del quale fanno parte:
1° un funzionario del competente circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro nominato dal Ministero dell'economia nazionale;
2° il presidente della Camera di commercio o un suo delegato;
3° un rappresentante del ceto commerciale o industriale designato dalla Camera di commercio;
4° un rappresentante degli impresari scelto fra quelli ammessi ad esercitare nel porto e da essi designato;
5° tre rappresentanti dei lavoratori dei quali uno nella persona del segretario del Sindacato dei lavoratori del porto di Palermo e gli altri due designati dagli operai permanenti inscritti nei ruoli dell'Ufficio del Lavoro.
Sarà provveduto con le stesse modalità alla designazione di un uguale numero di rappresentanti del ceto commerciale o industriale, degli impresari di lavoro e dei lavoratori quali membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.
Nel caso di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro la direzione dell'Ufficio stesso e la presidenza del Consiglio verranno assunte da altro ufficiale della Capitaneria, nominato dal comandante del porto.
A richiesta di alcuno dei membri, e ogni qualvolta egli ne scorga il bisogno, il presidente potrà chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio, in qualità di esperti e con semplice voto consultivo, i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti che abbiano ingerenza o interesse nell'esplicazione del lavoro portuario, come pure ogni altra persona del ceto commerciale e industriale e della classe operaia ritenuta atta a fornire chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno o che vi sia comunque interessata.
Il Consiglio dovrà inoltre sentire i rappresentanti delle associazioni e degli Enti interessati al traffico del porto che ne facciano richiesta, quando all'ordine del giorno siano inscritte questioni di massima o di interesse collettivo. A tal uopo, ogni ordine del giorno che si riferisce alle questioni predette dovrà essere pubblicato all'albo dell'Ufficio del lavoro e comunicato alla Camera di commercio almeno cinque giorni prima della relativa seduta e la richiesta delle associazioni od Enti di cui sopra, dovrà essere presentata all'Ufficio del lavoro almeno un giorno prima della seduta.

Art. 3.

Le modalità per la designazione dei rappresentanti degli impresari e dei lavoratori saranno stabilite con apposita ordinanza del comandante del porto.

Art. 4.

La convocazione del Consiglio del lavoro è fatta dal direttore dell'Ufficio.

Art. 5.

I membri elettivi del Consiglio devono risiedere in Palermo ed essere facilmente reperibili. Essi durano in carica un biennio e possono essere rieletti; tuttavia decadranno dal mandato, e dovranno essere immediatamente sostituiti, quando venisse accertata a loro carico qualche infrazione al presente regolamento.
Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato e reso difficile il regolare funzionamento del Consiglio del lavoro, il Ministro per le comunicazioni, udito quello per l'economia nazionale, potrà, a proprio insindacabile giudizio, decretare lo scioglimento del Consiglio stesso e provvedere alla sua ricostituzione con facoltà di derogare dalle norme stabilite dal precedente art. 2, tranne per quanto riguarda il rappresentante dell'Economia nazionale.
Il Consiglio così ricostituito durerà in carica sei mesi e potrà essere confermato per altri sei mesi.

Art. 6.

Il Consiglio del lavoro delibera a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
A parità di voti prevarrà quello del presidente.
Contro le deliberazioni del Consiglio le parti interessate potranno far ricorso al giudizio inappellabile del comandante del porto.

Art. 7.

Il personale esecutivo dell'Ufficio del lavoro sarà assunto con le norme vigenti sull'impiego privato e retribuito a carico dei fondi dell'Ufficio.
La sua nomina sarà fatta con provvedimento del comandante del porto.
La composizione organica, il trattamento economico, le attribuzioni ed i diritti e doveri del personale suddetto, nonchè le indennità da corrispondersi a coloro che partecipano al funzionamento dell'Ufficio del lavoro, risulteranno da apposito regolamento che sarà compilato dal comandante del porto, sentito il Consiglio e sottoposto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Spetta al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di provvedere:
a) pel disimpegno dei servizi di segreteria, corrispondenza, contabilità, statistica ed archivio dell'Ufficio stesso;

b) per la raccolta degli atti del Consiglio del lavoro e per la esecuzione delle relative deliberazioni;

c) per la preparazione degli argomenti e delle proposte da porsi all'ordine del giorno del Consiglio previa approvazione del comandante del porto;

d) per la tenuta dei ruoli dei lavoratori e degli elenchi degli imprenditori e per la custodia dei relativi incartamenti;

e) per l'avviamento della mano d'opera al lavoro;

f) per la rigorosa osservanza delle norme prescritte e per il mantenimento dell'ordine e della disciplina del lavoro;

g) per il controllo sulla gestione e sul funzionamento delle cooperative e delle associazioni in genere tra lavoratori;

h) per l'esatta applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria, per la corresponsione integrale dei salari nella misura stabilita e per l'osservanza delle tariffe vigenti tanto da parte dei lavoratori che degli impresari e datori di lavoro in genere;

i) per la verifica ed occorrendo per il visto, su richiesta degli interessati, delle note di lavoro e delle fatture, acciocchè non siano gravate sul commercio tariffe superiori a quelle prescritte, o spese per prestazioni non avvenute;

l) per la risoluzione delle controversie individuali che insorgessero fra le varie parti interessate al lavoro portuale circa l'esecuzione del lavoro e l'applicazione delle relative tariffe;

m) per l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal seguente capo V;

n) per l'adempimento di ogni altro incarico che gli venisse affidato dal Ministero delle comunicazioni o per esso dal comandante del porto.

Art. 9.

Il comandante del porto quando ne ravvisi il bisogno e la convenienza, potrà destinare sottufficiali e marinai di porto a coadiuvare il personale dell'Ufficio del lavoro nell'esercizio delle sue funzioni ispettive e di vigilanza, e richiedere, ove sia d'uopo, il concorso di altri agenti della forza pubblica e della Regia guardia di finanza.

Art. 10.

I fondi di cui l'Ufficio del lavoro portuale potrà disporre per sopperire alle spese inerenti al suo funzionamento saranno costituiti:

1° dalla contribuzione che potrà essere autorizzata a riscuotere a carico dei ricevitori o speditori delle merci, per ogni tonnellata di merce sbarcata od imbarcata nell'ambito del porto e delle sue dipendenze, a termini dell'art. 5 del R. decreto legge 1° febbraio 1925, n. 232;

2° dalle somme versate dagli impresari o intermediari di lavoro e dalle associazioni cooperative operaie a titolo di canone per la concessione di esercizio di imprese di lavoro in porto;

3° dall'importo delle tessere a pagamento distribuite ai lavoratori nonchè dai proventi della vendita di pubblicazioni e stampati dell'Ufficio.

Art. 11.

L'esazione del contributo di cui all'art. 10 è affidata alla Regia dogana che ne curerà il versamento alla locale Sezione di tesoreria provinciale ove dovrà essere aperto uno speciale conto corrente intestato alla Capitaneria di porto.

In tale conto corrente dovranno essere altresì versati i proventi di cui ai nn. 2 e 3 dello stesso art. 10.

Art. 12.

Tutti gli introiti ed i prelevamenti sul conto corrente di cui all'art. 11 saranno effettuati mediante ordinativi e mandati.

Per le spese d'ufficio il direttore dell'Ufficio del lavoro sarà autorizzato ad emettere a proprio favore un mandato di anticipazione per quella somma che sarà determinata dal Consiglio del lavoro e della quale terrà conto separato che allegherà coi documenti giustificativi, al rendiconto generale di cui al seguente art. 14.

Art. 13.

Alla fine di ogni trimestre si procederà agli opportuni controlli fra la Capitaneria di porto, la Regia dogana e la Sezione di tesoreria provinciale sia degli introiti che dei prelevamenti avvenuti sul conto corrente.

Art. 14.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Ufficio del lavoro presenterà il rendiconto documentato dell'esercizio scaduto.

Il rendiconto sarà esaminato dal Consiglio e poscia dal comandante del porto, il quale lo trasmetterà al Ministero delle comunicazioni non oltre il primo trimestre del nuovo esercizio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il direttore dell'Ufficio compilerà una relazione corredata di notizie e dati statistici sul movimento del lavoro, sul funzionamento dell'Ufficio e sulle questioni di maggiore importanza trattate dal Consiglio

CAPO II.

Lavoratori.

Art. 15.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nell'ambito del porto per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per le altre operazioni sussidiarie e complementari considerate dalle singole tariffe.

Il presente ordinamento, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro, non si applica:

a) ai facchini doganali;

b) al personale dipendente da aziende che abbiano la gestione di arredamenti portuali e addetto all'esercizio degli arredamenti stessi;

c) al personale addetto a lavori e servizi nell'interno degli stabilimenti autorizzati ad esercitare la loro industria nell'ambito del porto.

Art. 16.

Sono considerati lavoratori del porto, a termini del presente ordinamento, tutti gli operai addetti al lavoro di cui all'articolo precedente con le eccezioni in esso previste.

I lavoratori sono divisi in categorie e nelle categorie si suddividono in permanenti ed avventizi.

Nel ruolo dei permanenti devono essere compresi soltanto i lavoratori che dal lavoro portuale prevalentemente ricavino i mezzi di sussistenza.

Le categorie, le loro attribuzioni e, per ciascuna di esse, il numero dei lavoratori permanenti ed avventizi sono determinati dal Consiglio del lavoro in base alle esigenze dei vari rami del traffico.

Art. 17.

Tutti i lavoratori del porto, sia permanenti che avventizi, debbono essere inscritti nei ruoli di categoria previsti dal decreto Ministeriale del 12 settembre 1925.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia inscritto nei ruoli suddetti salve le eccezioni di cui al secondo comma dell'art. 15.

Art. 18.

Nessuno potrà essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo trovasi inscritto, senza una speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, il quale potrà altresì autorizzare o disporre di ufficio i passaggi da una all'altra categoria.

Nel caso di passaggi definitivi l'Ufficio dovrà attenersi alle deliberazioni prese dal Consiglio a termini dell'ultimo comma dell'art. 16.

Art. 19.

I ruoli dei lavoratori indicheranno per ogni inscritto:

a) il numero d'ordine e la data d'inscrizione;

b) le generalità;

c) il servizio militare compiuto e le ricompense e benemerenze comunque acquistate;

d) il servizio prestato da avventizio, nel caso di lavoratori permanenti;

e) i passaggi di categoria;

f) le imputazioni e condanne;

g) le punizioni disciplinari;

h) le interruzioni nel lavoro e relative cause;

i) i cambiamenti di domicilio;

l) l'associazione o cooperativa di cui faccia parte.

Tutti i documenti riferentisi a ciascun inscritto saranno custoditi in un fascicolo personale.

Art. 20.

Per ottenere l'inscrizione nei ruoli dei lavoratori occorrono i seguenti requisiti:

1° aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 35;

2° essere cittadino italiano;

3° essere di sana e robusta costituzione;

4° non aver mai riportato condanne per delitti di istigazione od associazione a delinquere, falsi di qualunque genere, delitti contro la pubblica incolumità e la libertà di lavoro, delitti di omicidio o lesioni personali, quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione; delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere o d'impianti portuali; od avere ottenuta la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° essere residente nel comune di Palermo.

Salvo quanto è disposto dall'art 21 le inscrizioni nei ruoli dei lavoratori permanenti sono riservate agli avventizi della stessa categoria che dimostreranno di conservare i requisiti di cui sopra, tranne quello dell'età.

Art. 21.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi delle categorie stesse, l'Ufficio del lavoro, prima di addivenire a nuove ammissioni, disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi delle altre categorie quando questi avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria a cui appartengono.

Il passaggio sarà disposto prima per coloro che ne abbiano fatto domanda e, non bastando, anche di autorità per gli ultimi inscritti nel ruolo.

Le inscrizioni nel nuovo ruolo seguiranno l'ordine delle date di ammissione nel ruolo degli avventizi, precedendo a parità di data, il più anziano di età.

Art. 22.

Non potrà farsi luogo ad alcuna ammissione, sia nei ruoli dei lavoratori permanenti, sia in quelli degli avventizi, senza che per deliberazione dell'Ufficio del lavoro ne sia stata riconosciuta la necessità, dichiarata aperta la inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprire.

Art. 23.

L'apertura delle inscrizioni ai ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'Ufficio. Ogni richiedente l'inscrizione nei ruoli dovrà farne domanda all'Ufficio del lavoro entro il termine stabilito accludendovi un estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, quello di residenza, il certificato penale e di buona condotta.

Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare i certificati penale e di buona condotta.

Art. 24.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio del lavoro, il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei, dopo avere esaminati gli atti e proceduto agli altri accertamenti necessari.

Saranno titoli di preferenza agli effetti della graduatoria le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valore di marina e al valor civile e l'essere figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio e al comandante del porto è riservata la decisione sugli eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 25.

All'atto dell'inscrizione nei ruoli, l'Ufficio del lavoro rilascerà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia, munita della firma dell'inscritto od altro segno di riconoscimento.

La tessera, oltre alle generalità, indicherà la categoria, il ruolo ed il numero a cui è inscritto il lavoratore.

Art. 26.

Tutti i lavoratori del porto sono tenuti:

1° a presentarsi regolarmente alle chiamate ed al lavoro;

2° a portare sempre con loro, ed esibire a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro e della forza pubblica, la tessera personale;

3° ad avere speciale cura di tale documento onde evitarne lo smarrimento e, in caso questo avvenga, a denunciarlo immediatamente;

4° a notificare senza indugio le variazioni di residenza, la chiamata alle armi e tutte le altre circostanze che possano influire sulla loro reperibilità;

5° a non assentarsi dal lavoro se non con autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni;

6° ad eseguire sollecitamente ed a regola d'arte, in conformità delle disposizioni di chi spetta, i lavori loro affidati, evitando di arrecare danni a persone, merci, attrezzi e macchinari;

7° a rispettare i funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro, della Regia capitaneria di porto, della Regia dogana e della forza pubblica e ad ubbidire agli ordini che dagli stessi venissero loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuarie;

8° ad eseguire i lavori della propria categoria senza sospenderli, nè parzialmente nè totalmente, per qualunque controversia potesse insorgere;

9° a non cedere ad altri per verun motivo la propria tessera, ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro sotto pena di radiazione dai ruoli;

10° ed in generale ad osservare tutte le norme e disposizioni riguardanti il lavoro portuario.

Art. 27.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà, per giustificati motivi, concedere delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 28.

Le cancellazioni dai ruoli saranno effettuate nei seguenti casi:

1° su richiesta scritta del lavoratore;

2° in caso di sua invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età;

4° quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 dell'art. 20;

5° quando per manifeste prove, debba ritenersi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesionismo;

6° quando dedotti i periodi di servizio militare e quelli di malattia comprovata, e le regolari assenze autorizzate dal l'ufficio, il lavoratore non abbia risposto per più di cinque volte consecutive, e durante l'anno per più di dieci volte anche non consecutive alle chiamate fatte dall'Ufficio di collocamento nelle ore stabilite dal regolamento;

7° quando gli sia stata inflitta la radiazione dai ruoli.

I cancellati dai ruoli pei motivi di cui ai numeri 1 e 6 potranno essere riammessi, sempre che siano aperte le inscrizioni, venendo però reinscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che, essendo stati cancellati per cambiamento di residenza, avessero ripreso domicilio nel comune di Palermo.

Art. 29.

Il Consiglio del lavoro, quando le condizioni del movimento portuale, a suo avviso lo richiedano, potrà promuovere la revisione totale o parziale dei ruoli, soppressione o fusione di categorie, ed eventualmente la formazione di nuove, o la loro ripartizione in specialità.

Art. 30.

Al trattamento di quiescenza degli operai resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 31.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso amministrato dall'Ufficio del lavoro, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento, dalle cauzioni versate dalle imprese di lavoro quando tali cauzioni dovessero essere incamerate per inadempienza di patti da parte dei concessionari, e dalle eventuali oblazioni.

Di tale fondo il direttore dell'Ufficio dovrà tener gestione separata, della quale renderà conto trimestralmente al Consiglio.

Capo III.

Cooperative, datori di lavoro ed imprese.

Art. 32.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, e tenute presenti le condizioni di lavoro, potrà autorizzare l'esercizio in porto di cooperative legalmente costituite, formate tra lavoratori permanenti di una stessa categoria. Le cooperative possono essere più di una per categoria. Nessun lavoratore potrà appartenere a più di una cooperativa.

Le cooperative così costituite potranno assumere imprese comprendenti anche i lavori di altre categorie dello stesso ramo (carboni, merci varie) a condizioni di avvalersi per ciascun lavoro di lavoratori appartenenti alla relativa categoria ancorchè non soci.

Art. 33.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione. A tal uopo, insieme alla domanda, gli interessati dovranno presentare al comandante del porto i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo, nonchè l'elenco dei soci e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi e contabili con le rispettive generalità, dichiarando inoltre di conoscere e di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente ordinamento.

Non potranno essere impiegati dalle cooperative individui che non posseggano i requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5 dello art. 20.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio, potrà sospendere o revocare la concessione, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità.

Le decisioni del comandante del porto consteranno da deliberazione motivata.

Art. 34.

La concessione di lavoro non sarà accordata se, dalle disposizioni costitutive della cooperativa, non risultino pienamente ammesse e garantite le seguenti condizioni:

1° che tutti i soci della cooperativa, compresi i dirigenti, siano inscritti nei ruoli degli operai permanenti, e che il numero minimo e massimo dei soci stessi sia ritenuto corrispondente alle esigenze del lavoro;

2° che ai soci spetti uguaglianza di trattamento sì nei diritti che nei doveri e che il lavoro sia fra tutti equamente ripartito;

3° che nessuno dei soci venga adibito a lavori diversi da quelli spettanti alla categoria a cui appartiene la cooperativa;

4° che la cooperativa si proponga unicamente il regolare esercizio ed il buon andamento del lavoro portuale;

5° che chiunque fra i lavoratori della categoria cui appartiene la cooperativa possa chiedere di farne parte, purchè non inscritto ad altra cooperativa, e sempre che alla sua ammissione non ostino disposizioni generali o speciali, compresa la eventuale limitazione del numero dei soci prevista al n. 1;

6° che qualunque socio, ed in qualsiasi momento, possa fare atto di recesso dalla società, con diritto di liquidare quanto gli spetta;

7° che i proventi del lavoro della cooperativa vengano ripartiti fra i soci, senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione della società, per indennizzo di danni prodotti dai soci nella esecuzione del lavoro, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

8° che nessuno storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopra indicati della società, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

9° che la cooperativa riconosca all'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuamente, sia saltuariamente, atti di controllo, ispezione e sindacato sulla sua amministrazione, e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo le venissero richiesti dall'Ufficio stesso;

10° che la cooperativa s'impegni di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

11° che la cooperativa riconosca all'autorità portuale il diritto di requisire, in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla cooperativa, il terzo dal presidente del Tribunale civile di Palermo;

12° che sia ammesso il reclamo da parte dei singoli soci contro l'organo dirigente della cooperativa, e che il reclamo possa essere risoluto dall'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, salvo appello al comandante del porto.

Art. 35.

La concessione di esercizio alle cooperative è subordinata al versamento a favore dell'Ufficio del lavoro di un congruo canone la cui misura sarà determinata caso per caso dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, nonchè al deposito di una cauzione che sarà parimenti determinata dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, in base al numero dei soci, e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Le cauzioni potranno essere costituite da titoli dello Stato e, salvi gli eventuali diritti dei terzi, esse o le loro rimanenze saranno, nei casi previsti, restituite a chi di ragione in base al criterio che la quota da restituirsi a ciascun socio debba essere quella risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo netto dei fondi in atto esistenti per il numero dei soci.

Art. 36.

Le cooperative dovranno di volta in volta comunicare all'Ufficio del lavoro le variazioni occorse negli elenchi dei rispettivi soci, dirigenti ed impiegati indicando, secondo i casi, per ogni persona, cognome, nome, paternità, categoria, numero di ruolo, qualifica e genere d'impiego.

Esse dovranno inoltre denunciare all'Ufficio del lavoro, per i provvedimenti disciplinari, i soci che si fossero resi colpevoli di infrazioni ai regolamenti e saranno infine tenute a fornire tutte le notizie e i dati statistici sull'impiego degli operai e sui lavori eseguiti che venissero loro richiesti dall'Ufficio.

Art. 37.

Le concessioni alle cooperative potranno essere sospese o revocate dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, quando:

1° la cooperativa non si sia attenuta alle norme del presente ordinamento, e quando abbia sotto qualsiasi pretesto applicate tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° la cooperativa si sia astenuta dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando avendo soci disponibili si sia rifiutata di provvedere al lavoro richiestole;

3° la cooperativa, condannata al risarcimento dei danni arrecati alle persone e cose, non abbia provveduto al pagamento nel termine stabilito;

4° non abbia eseguito le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro, nell'esercizio del suo diritto di controllo, ispezione e sindacato sul funzionamento di essa;

5° entro il termine caso per caso stabilito, non siano esonerati dalla direzione e amministrazione della cooperativa gli individui di cui al n. 10 dell'art. 34. Nei casi di minore gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto od in parte la cauzione della cooperativa inadempiente.

Art. 38.

Sono datori di lavoro agli effetti del presente ordinamento, tutti coloro i quali si valgono dell'opera dei lavoratori portuali per provvedere ai servizi di cui all'art. 15.

I datori di lavoro sono soggetti alle norme del presente ordinamento: devono rispetto agli agenti dell'Ufficio del lavoro e sono tenuti ad osservare le disposizioni che da essi fossero loro impartite. In caso di trasgressione l'Ufficio, oltre alla applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale o l'uso di mezzi d'opera o comunque sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

I datori di lavoro che, a giudizio dell'Ufficio, sentito anche il parere della Camera di commercio, esercitano in porto e nei servizi di cui all'art. 15, funzioni di impresa, oltrechè soggetti alle norme comuni riguardanti i datori di lavoro in genere, sono disciplinati dalle regole di cui agli articoli seguenti.

Art. 39.

Nessuno potrà esercitare le funzioni di impresario di sbarco o imbarco di merce in porto se non abbia ottenuto appo-

sita concessione dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

Per ottenere la concessione gli impresari suddetti devono farne domanda allegandovi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato penale da cui risultino immuni dalle condanne previste nell'art. 20 e certificato di buona condotta;

d) certificato di inscrizione presso la Camera di commercio.

Le imprese costituite in società presenteranno invece:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato della Camera di commercio da cui risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato;

c) i certificati penali comprovanti che costoro non abbiano riportato alcuna delle condanne di cui all'art. 20.

Tutti gli impresari saranno inscritti in un elenco che verrà reso di pubblica ragione.

Art. 40.

Il personale che adempie in porto a funzioni di fiducia nell'interesse dei datori di lavoro deve essere di pieno gradimento dell'Ufficio, e a tale effetto i datori hanno l'obbligo di denunziare detto personale all'Ufficio stesso, il quale ne prenderà nota in appositi elenchi.

Il personale di fiducia deve osservanza alle disposizioni dell'Ufficio del lavoro ed ha l'obbligo di osservare tutte le norme regolanti il lavoro portuale. I datori di lavoro sono responsabili del fatto dei fiduciari da essi impiegati e dovranno denunciare, per la cancellazione dagli elenchi, gli individui che cesseranno di essere al loro servizio. Chiunque fosse sorpreso ad esercitare in porto le suddette funzioni senza essere in nota presso l'Ufficio del lavoro, sarà immediatamente allontanato dal porto, e il datore che lo avrà indebitamente impiegato sarà passibile di pena pecuniaria ai sensi dell'art. 58.

Art. 41.

La concessione di cui all'art. 39 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) versamento di un canone annuo e deposito di una cauzione a garanzia dell'osservanza delle presenti disposizioni, da determinarsi dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro;

b) obbligo del concessionario di presentare un elenco dei galleggianti, materiali ed apparecchi che gli appartengono, sia in proprietà che in locazione almeno annuale e di riconoscere nell'Ufficio del lavoro il diritto di requisirli nei casi previsti e di darli in uso ad altri senza alcuna formalità, e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione, da determinarsi, in caso di disaccordo, da tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di Palermo;

c) impegno del concessionario di riconoscere la sua responsabilità verso i terzi per i danni che derivassero dalla sospensione del lavoro ordinatagli dall'Ufficio in caso di inosservanza dei regolamenti o delle disposizioni che gli fossero state impartite.

Art. 42.

Le concessioni agli impresari potranno essere sospese o revocate in ogni tempo dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, senza alcuna indennità, quando:

1° il concessionario, od alcuno dei dirigenti o rappresentanti della società concessionaria riporti una delle condanne di cui all'art. 20, o sia venuta a mancargli la capacità legale, salvo per le società il diritto di sostituire il dirigente condannato od inabilitato;

2° il concessionario sia recidivo nel non attenersi alle disposizioni che lo riguardano o nell'applicare abusivamente tariffe superiori a quelle stabilite o nel presentare agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite, o spese non sostenute;

3° sentito anche il parere della Camera di commercio, risulti che la capacità tecnica o finanziaria della impresa sia ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per il regolare esercizio del lavoro;

4° il concessionario si astenga dalla esecuzione dei servizi assunti per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minor gravità invece di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà d'incamerare in tutto o in parte la cauzione.

Art. 43.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare a termini dell'art. 8 i datori del lavoro son tenuti ad esibire all'Ufficio stesso o ai suoi agenti tutti i documenti che fossero loro richiesti.

Capo IV.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 44.

Il Consiglio del lavoro provvederà all'esame delle domande e proposte presentate dalle classi operaie o commerciali in materia di ordinamento e retribuzione del lavoro e potrà anche, di sua iniziativa, formare progetti di tariffe e proporre aggiunte o varianti all'ordinamento del lavoro, riferendone al comandante del porto per il corso stabilito nell'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925.

Art. 45.

L'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, provvederà con appositi regolamenti a stabilire le norme di lavoro proprie ad ogni categoria, ed a fissare i relativi orari, nonchè la composizione e la produzione delle squadre.

Art. 46.

Tutte le operazioni di cui all'art. 15 del presente ordinamento, salvo le eccezioni esplicitamente previste, debbono essere eseguite a mezzo di lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Gli individui non inscritti sorpresi a lavorare in porto saranno allontanati, anche con la forza, ancorchè il lavoro non sia ultimato.

Il datore di lavoro che li ha impiegati, ancorchè sia una cooperativa, dovrà versare come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai di ruolo.

Art. 47.

E' in facoltà dei capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 300 tonnellate di adibire l'equipaggio al lavoro di stivaggio e disistivaggio del carico.

Art. 48.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato dall'Ufficio del lavoro, il quale potrà provvedervi direttamente con un proprio ufficio di collocamento ovvero valendosi degli uffici di collocamento di categoria, che funzioneranno sotto il suo diretto controllo e colle norme da esso stabilite.

Art. 49.

Ciascun datore di lavoro ha facoltà di scegliere i lavoratori che gli occorrono, prelevandoli esclusivamente dal ruolo dei permanenti della categoria cui compete il lavoro da eseguire, in numero non superiore ai due terzi del suo fabbisogno totale; l'altro terzo dovrà essere fornito dagli uffici di collocamento e sarà composto degli altri operai iscritti al detto ruolo compresi eventualmente gli avventizi, prelevati mediante turno giornaliero.

Le cooperative sono invece autorizzate a prelevare per intiero fra i propri soci il personale ad esse occorrente, a condizione di adibirlo esclusivamente ai lavori della categoria a cui la cooperativa e i soci stessi appartengono. Nel prelevamento del personale suddetto dovrà essere seguito un turno giornaliero sempre sotto il controllo dell'Ufficio del lavoro.

Se le imprese da essa assunte comprendessero anche lavori di categoria diversa, la cooperativa sarà tenuta a prelevare, senza facoltà di scelta, il personale necessario a tali lavori presso l'Ufficio competente che lo assegnerà a turno giornaliero.

Art. 50.

Nel caso in cui i lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, l'Ufficio di collocamento chiamerà a turno gli avventizi della stessa categoria e quindi i lavoratori permanenti ed avventizi delle altre categorie. Qualora non ve ne siano in numero sufficiente i datori di lavoro potranno essere autorizzati a servirsi per la giornata di operai occasionali estranei ai ruoli, indicandone le generalità all'Ufficio del lavoro.

Gli operai occasionali non sono inscritti a ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto al passaggio nei ruoli.

E' sempre in facoltà dell'Ufficio di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali, che per i loro precedenti non diano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 51.

Nella distribuzione degli uomini ai posti di lavoro, sia a bordo che a terra, dovrà essere tenuto conto della loro capacità fisica e professionale, ed in particolare dovranno essere adibiti alla manovra dei verricelli i lavoratori più avanzati in età.

Art. 52.

Nella esecuzione del lavoro tanto i datori quanto gli operai dovranno usare le cautele necessarie per evitare danni alle persone o cose.

I colpevoli saranno passibili di sanzioni disciplinari, salvo le maggiori pene previste dalla legge comune e le responsabilità civili in cui fossero incorsi.

Art. 53.

L'Ufficio del lavoro portuale pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le disposizioni date dagli agenti dell'Ufficio nell'assegnazione degli uomini e nell'esecuzione del lavoro hanno carattere di provvedimenti d'ordine; ma la direzione del lavoro e le responsabilità che ne conseguono rimangono a carico dei datori o delle cooperative che disporranno direttamente dell'opera dei lavoratori e che risponderanno anche dei danni prodotti dagli stessi nell'esecuzione, salvo per questi danni il diritto di rivalsa verso i colpevoli nei limiti delle retribuzioni a costoro spettanti e subordinatamente al preventivo soddisfacimento delle pene pecuniarie eventualmente ad essi inflitte dall'Ufficio del lavoro.

Art. 54.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2859.

CAPO V.

Controversie e sanzioni.

Art. 55.

Le controversie individuali che sorgono in materia di ordinamento e di retribuzione del lavoro saranno decise dal direttore dell'Ufficio del lavoro, senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti.

Entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della decisione gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto, il quale giudicherà inappellabilmente.

La composizione delle controversie collettive verrà esperita in via di conciliazione dal Consiglio del lavoro, su domanda delle parti.

Mancando la conciliazione, l'Ufficio del lavoro ne riferirà al comandante del porto che promuoverà le determinazioni del Ministro per le comunicazioni a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 232 del 1° febbraio 1925.

Art. 56.

Ogni sospensione di lavoro non dipendente da controversie collettive, o che dipendendo da tali controversie venisse attuata senza adire il Consiglio del lavoro e prima della pubblicazione del giudizio definitivo ovvero prima che sia trascorso almeno un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio che darà luogo secondo la gravità delle circostanze, alla sospensione o alla revoca delle concessioni di esercizio rilasciate alle cooperative i cui soci abbiano abbandonato il lavoro e alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni.

Gli operai che avranno abbandonato il lavoro e che non lo riprenderanno immediatamente dopo l'intimazione che verrà ad essi fatta, saranno considerati rinunciatari alla inscrizione nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale, e sarà autorizzata l'assunzione in loro vece di altri lavoratori anche estranei ai ruoli che avranno diritto alle retribuzioni in vigore per la mano d'opera portuaria con la sola deduzione di una quota da stabilirsi per l'uso degli attrezzi che fossero stati loro affidati.

I ruoli corrispondenti agli operai dichiarati rinunciatari verranno ricostituiti e all'uopo l'Ufficio del lavoro disporrà dapprima il passaggio a permanenti degli avventizi che non avessero abbandonato il lavoro e riserverà i posti vacanti nel ruolo degli avventizi agli operai estranei che, avendo prestato servizio durante la sospensione, ne facessero richiesta, dopo di che, potrà addivenire alla reinscrizione degli operai scioperanti nell'ordine in cui si fossero sponta-

neamente ripresentati al lavoro, fino a completamento della forza numerica stabilita per ciascuna categoria.

Gli operai avventizi che avessero preso parte alla sospensione del lavoro non saranno comunque ripristinati nei ruoli.

Le sospensioni di lavoro provocate nelle stesse condizioni da imprese di lavoro daranno luogo alla sospensione o alla revoca delle concessioni di esercizio rilasciate alle imprese medesime, nonchè alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni, e alla eventuale requisizione degli attrezzi da lavoro.

Art. 57.

Quando la sospensione del lavoro abbia luogo dopo la pubblicazione del giudizio definitivo, ovvero dopo che sia trascorso un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, si adotteranno i seguenti provvedimenti.

Nel caso di sospensione da parte dei lavoratori, e fino a quando essa sia mantenuta, i datori di lavoro dovranno servirsi di altro personale, anche estraneo ai ruoli, il quale sarà retribuito come all'articolo precedente, e riceverà inoltre all'atto del suo licenziamento una indennità da stabilirsi dall'Ufficio e da prelevarsi sulle cauzioni delle cooperative implicate nella sospensione, anche fino ad esaurimento delle cauzioni stesse.

Ove poi la sospensione del lavoro si prolungasse in modo da arrecare grave turbamento nello svolgimento del traffico del porto, potranno essere adottati i provvedimenti di cui al comma 3° dell'articolo precedente.

Se la sospensione avvenga per parte delle imprese il loro materiale galleggiante e i loro apparecchi potranno essere requisiti e dati in uso ad altri e le loro cauzioni in tutto o in parte incamerate.

Art. 58.

Le punizioni disciplinari, che possono essere inflitte alle persone ed Enti addetti al lavoro in porto per le infrazioni alle norme del presente ordinamento o alle disposizioni in genere dell'Ufficio del lavoro portuale, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925, e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria sino a L. 100;
b) sospensione dal lavoro sino a 30 giorni;
c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria sino a L. 500;
b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni 30;
c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari tranne le sospensioni o revoche di concessioni di esercizio sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro salvo appello al comandante del porto.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio alle associazioni di lavoratori o ai datori di lavoro sarà decretata su proposta dell'Ufficio del lavoro dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

I provvedimenti disciplinari presi a carico dei lavoratori, associazioni, cooperative e imprese di lavoro sono pubblicati all'albo dell'Ufficio del lavoro e la loro applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali, nè le responsabilità civili a termine delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà ad esclusivo beneficio del fondo di soccorso pei lavoratori di cui all'art. 31.

Art. 59.

Le infrazioni alle presenti norme, commesse da persone od Enti non contemplati da questo ordinamento, saranno punite dal comandante del porto a termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazioni alla polizia del porto.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli in materia di sospensioni collettive di lavoro non infirmano quelle altre che fossero previste da leggi in vigore.

Disposizioni transitorie.

Art. 60.

Per la prima applicazione del presente ordinamento rimangono confermati i ruoli compilati in base al decreto Ministeriale 12 settembre 1925, ancorchè comprendano individui che non posseggano tutti i requisiti richiesti dall'articolo 20.

Coloro che abbiano raggiunto i 65 anni di età o li raggiungano dopo l'entrata in vigore del presente decreto potranno essere mantenuti nei ruoli sino a quando la loro posizione non sia regolata con i provvedimenti di cui all'articolo 30.

Art. 61.

Per la prima volta i rappresentanti del ceto commerciale o industriale e degli impresari nel Consiglio del lavoro saranno nominati dal Commissario governativo della Camera di commercio e dureranno in carica fino a che la ricostituzione del Consiglio camerale non consenta la regolare elezione.

Analogamente i rappresentanti dei lavoratori saranno nominati dal comandante del porto e resteranno in carica fino a quando l'organizzazione operaia non renda possibile le elezioni regolari.

Art. 62.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento i datori di lavoro e le associazioni operaie che a quella data esercitavano in porto funzioni d'impresa, dovranno presentare all'Ufficio del lavoro le domande e i documenti richiesti per ottenere la concessione prescritta.

Trascorso detto termine sarà inibito l'esercizio a quelle imprese e associazioni che non avranno ottemperato a quanto sopra.

Art. 63.

Entro tre mesi dalla sua costituzione l'Ufficio del lavoro dovrà provvedere:

1° alla compilazione dei regolamenti speciali previsti dall'art. 45;

2° alla revisione e sistemazione delle tariffe e retribuzioni della mano d'opera da presentarsi al comandante del porto per l'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni;

3° alla distribuzione delle tessere individuali ai singoli lavoratori.

Art. 64.

Il presente decreto andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1926.

Il Ministro: CIANO.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Nizza Monferrato, di Montepagano-Rosburgo e di Castellammare Adriatico.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 2 novembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Nizza Monferrato;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario il quale ha assunto il suo ufficio il giorno 30 novembre 1925, non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Nizza Monferrato, è prorogato di mesi tre.

Alessandria, addì 28 febbraio 1926.

Il Prefetto: CHATELAIN.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Veduto il R. decreto 30 agosto 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Montepagano Rosburgo;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montepagano-Rosburgo è prorogato di tre mesi.

Teramo, addì 14 dicembre 1925.

Il Prefetto: ALBINI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il R. decreto 15 novembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Castellammare Adriatico;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castellammare Adriatico è prorogato di tre mesi.

Teramo, addì 28 febbraio 1926.

Il Prefetto: ALBINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

In data 4 marzo 1926, sono stati presentati a S. E. il presidente del Senato del Regno i due disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati, riguardanti i seguenti oggetti:

Conversione in legge del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di L. 66,000,000 per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo;

Conversione in legge del R decreto 1° febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere al Consorzio portuale di Palermo con facoltà di subconcessione, le opere di completamento o sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale.

Pure in data 4 marzo 1926, è stato trasmesso alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla convalida del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 140, contenente modificazioni al R. decreto 7 luglio 1925, n. 1175.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 49

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 3 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	93 —	Belgio	113 30
Londra	120 916	Olanda	9 985
Svizzera	479 97	Pesos oro (argentino)	23 11
Spagna	351 42	Pesos carta (argent.)	10 125
Berlino	5 94	New-York	24 919
Vienna (Shilling)	3 515	Belgrado	44 25
Praga	73 90	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 75	Russia	128 062
Dollaro canadese	24 90	Oro	480 82

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 95
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 325
	5.00 % netto	91 85
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 325

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 16 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di agosto 1925.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
20180	90828	Schinelli E.	« Chouquette e il suo asso ». - Operetta per canto e piano	Lombardo Carlo, Casa Ed.	Inedita. — Rappresentata la prima volta al « Lirico » di Milano nell'aprile 1925.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
20181	90847	Criscuolo Guglielmo	« Erostrato ». - Tragedia in 3 atti	Criscuolo Guglielmo	Inedita. — Mai rappresentata.
20179	90826	Reggio Emilio	« La piccola imperatrice ». - Operetta in 3 atti. — Libretto musicato dal maestro Alberto Montanari	Sonzogno, Casa Musicale — Milano	7 agosto 1925. — Rappresentata la prima volta al teatro « Diana » di Milano nell'agosto 1925.
20184	90854	Terrone-Verdina Ermelinda	« La prova ». - Commedia in 4 atti	Terrone-Verdina Ermelinda	1 luglio 1925. — Mai rappresentata.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
20183	90853	Dini A. M.	« Il ciant de bandiere ». - Composizione musicale su parole di G. Lorenzini	Montico Camillo — Ditta Udine	15 maggio 1925. — Mai eseguita.
20182	90852	Escher Franco	« Ma parzè ». - Composizione musicale su parole di Alfonso Deperis	Montico Camillo — Ditta Udine	1 maggio 1925. — Non eseguita.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 27 ottobre 1925.

Il direttore: G. De Sanctis

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 17 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di settembre 1925.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
20186	90886	Gonizzi Barsanti Gino	« Dove te vet ? » (Quo vadis ?). - Vaudeville in 3 atti	Gonizzi Barsanti Gino	Inedito. — Mai rappresentato.
20187	90887	Gonizzi Barsanti Gino	« Serenella » - Operetta in 3 atti	Gonizzi Barsanti Gino	Inedita. — Mai rappresentata.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
20185	90885	Ballerini Piero	« Dove te vet ? » (Quo vadis ?). - Vaudeville in 3 atti — Libretto	Ballerini Piero	Inedita. — Mai rappresentata.
20188	90934	Bambi Iselda	« La maledizione paterna ». - Dramma in 4 atti	Bambi Iselda	Inedito. — Mai rappresentato.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali)		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 27 ottobre 1925.

Il direttore: G. DE SANCTIS

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.